



Comune di Rivanazzano Terme

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 23.04.2021

OGGETTO: EMERGENZA CINGHIALI. MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI ALLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA) ED IN GENERALE ALLE SPECIE APPARTENENTI AD ANALOGA FAUNA SELVATICA. DIVIETO DI AVVICINAMENTO.

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE, con sempre maggiore frequenza, viene segnalata da parte di cittadini la presenza invasiva di numerosi esemplari di ungulati "suidi" appartenenti alla specie cinghiale (*Sus scrofa*), sia adulti che giovanili, anche all'interno di zone urbanizzate del Comune di Rivanazzano Terme, in particolare nel parco di Salice Terme al confine col Comune di Godiasco Salice Terme;

CONSTATATO CHE, una delle cause di tale inurbamento è dovuta alla disponibilità di cibo per tali animali, a causa della somministrazione di cibo da parte di alcuni cittadini e che le suddette circostanze hanno favorito la proliferazione di tali selvatici, i quali - nel loro vagabondare - invadono le carreggiate stradali, le proprietà private ed i parchi, arrecando danni e costituendo un serio, reale pericolo per l'incolumità dei cittadini e per la circolazione stradale;

CONSIDERATO CHE, in particolare, i rifiuti di tipo organico oltre che il rifiuto urbano residuo (indifferenziato) presenti nei contenitori stradali (e nelle loro vicinanze, quando scorrettamente conferiti) costituiscono un rilevante canale di approvvigionamento alimentare per i cinghiali;

RILEVATO, altresì, che la somministrazione continua, o anche solo periodica, di alimenti direttamente dispensati, sconsideratamente:

- funge da richiamo per altri animali presenti in zone adiacenti al punto di alimentazione, e rischia di comportare l'insediamento stabile della popolazione di cinghiali così alimentata;

- modifica il comportamento naturale degli animali, comportando la perdita della diffidenza verso il genere umano, fatto questo che si traduce in un aumento del rischio di trasmissione all'uomo ed alle specie di animali domestici (di affezione e non) di eventuali patologie virali, batteriche e parassitarie cui il cinghiale è ricettivo, in un aumento del rischio per l'incolumità delle persone ed in un aumento del rischio di incidenti stradali

DATO ATTO CHE tale comportamento è vietato ai sensi della L.251/2015 art.7 e sanzionato come da art.30 c.1, lett. l) della L.157/1992;

RILEVATO, altresì, che da informazioni assunte:

- vi sono cittadini che si avvicinano a brevissima distanza dagli animali, anche quando in branchi, ad esempio al fine di riprenderli.

- tali comportamenti espongono a gravi pericoli e devono essere assolutamente impediti;

- inoltre, particolare attenzione deve essere posta da coloro che passeggiano con il proprio cane, in quanto sono del tutto imprevedibili le reazioni che si possono verificare qualora cane e cinghiali dovessero trovarsi a breve distanza.

RAVVISATO CHE:

- tale situazione è fonte di disagio ed insicurezza per i cittadini, i quali lamentano la lesione dei propri diritti alla salute, sicurezza ed incolumità pubblica;

- gli animali selvatici in libertà possono sviluppare, in determinate situazioni, comportamenti aggressivi, con significativo e concreto pericolo per la pubblica incolumità;

- la tutela di tutte le specie animali che, stabilmente o temporaneamente, si trovano nel territorio del Rivanazzano Terme non esonera, anzi, impone il pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.

TENUTO CONTO che, unitamente a strategie di carattere pianificatorio, già in corso di sviluppo, devono essere previsti - da parte dei soggetti competenti - interventi puntuali e a breve termine per consentire il contenimento

della specie ed evitare il radicamento della stessa in aree urbanizzate con interventi, da parte di soggetti competenti, di allontanamento contenitivo incruento, nel rispetto di tutte le cautele imposte dalle vigenti norme di settore;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce dell'attuale situazione e delle motivazioni sopracitate, in accordo con il Comune di Godiasco Salice Terme, intervenire a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adottando apposite misure per il contenimento del fenomeno;

VISTO l'art.32 della L.23 dicembre 1978, n.833;

VISTA la L.157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la L.251/2015 art.7;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.;

VISTI gli artt.50, co.5 e 54, co.4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Pavia, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7 del D.Lgs. 267 del D.Lgs. 267/00 s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa

1) il DIVIETO ASSOLUTO, all'interno di tutto il territorio comunale, di fornire direttamente cibo, bevande, alimenti o cibi di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, nonché scarti vegetali (radici, tuberi, bacche, ...), agli ungulati suidi e/o analoghe specie appartenenti alla fauna selvatica, sia indirettamente abbandonando sul territorio comunale quanto sopra elencato.

2) A CHIUNQUE, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di 30 metri.

INVITA

- i proprietari di cani, che si accingono ad accompagnarli in spazi pubblici, di rispettare rigidamente le regole circa l'utilizzo del guinzaglio nella conduzione dell'animale domestico e verificare preventivamente se vi è presenza di cinghiali, evitando, ove possibile, il contatto ravvicinato.

- i cittadini a collaborare segnalando al Comune Rivanazzano Terme, per il tramite della Polizia Locale, o ai Carabinieri Forestali - istituzionalmente competenti in materia di fauna selvatica - tutte le situazioni di disagio o altro derivanti dalla somministrazione abusiva di cibo

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi, è punita ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i..

È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della L.689/1981.

- che Autorità competente è: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;

- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Schiavi;

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo al Prefetto di Pavia entro 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune o dalla piena conoscenza dello stesso.

DISPONE

- l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

- l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online comunale per n.15 (quindici) giorni;

- l'invio del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

- Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rivanazzano Terme;
- Polizia Locale di Rivanazzano Terme;
- Polizia Locale di Godiasco Salice Terme;
- Polizia Provinciale di Pavia,
- ATS Pavia.

Rivanazzano Terme lì 23.04.2021

IL SINDACO
f.to Marco POGGI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013)

Parere Favorevole

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
(f.to Dott.ssa Stefania SCHIAVI)